

Modifiche approvate da Assemblea Anica Servizi del 23 luglio 2015

Statuto della: "Anica Servizi - Società a responsabilità limitata"

Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "Anica Servizi - Società a responsabilità limitata".

Art. 2) SEDE

La società ha sede in Roma. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune, è deciso dall'organo amministrativo.

Art. 3) OGGETTO

La Società ha per oggetto prevalente l'attività di amministrazione, incasso e distribuzione, anche per conto dell'ANICA o di altre associazioni di categoria, dei compensi per copia privata previsti dagli artt. 71 septies e 71 octies comma 3, della legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche e integrazioni, in favore degli aventi diritto.

La Società ha inoltre per oggetto:

- la gestione in esclusiva per l'ANICA e per terzi dei servizi che si riferiscono al mercato multimediale ed audiovisivo;
- lo svolgimento, anche per conto terzi, di attività cinematografiche, audiovisive e multimediali in genere compresi i servizi di distribuzione cinematografica e audiovisiva;
- la produzione e la distribuzione di servizi diversi, l'organizzazione di manifestazioni di vario genere, l'esercizio di attività di concessione;
- la raccolta e/o l'esercizio di pubblicità e sponsorizzazione e le attività editoriali ad esse connesse (esclusa l'edizione di quotidiani);
- la gestione di aziende cinematografiche, audiovisive e multimediali di terzi;
- l'assunzione di interessenze in altre aziende costituite o costituende anche con oggetto diverso da quello cinematografico, audiovisivo e multimediale.

La società potrà comunque, compiere qualsiasi altra attività strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre assumere partecipazioni, interessenze e quote in altre società ed imprese aventi scopi analoghi ed affini, purché il possesso di tali interessenze e partecipazioni non costituisca la sua attività prevalente od esclusiva, nè si ponga in contrasto con la normativa vigente.

La società potrà inoltre compiere, sia in Italia che all'estero ed entro i limiti previsti dalla legge, ogni attività commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ivi compreso contrarre mutui con enti o istituti bancari, prestare fidejussioni, accendere ipoteche su beni sociali, nonché assumere partecipazioni in società aventi fini analoghi o connessi con il proprio, purché senza alcun fine di collocamento presso terzi.

In funzione del regolare svolgimento del proprio oggetto sociale, la Società tiene i libri sociali obbligatori e le altre scritture contabili ai sensi di legge.

Art. 4) DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2070.

Art. 5) CAPITALE

Il capitale della società è di Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6) PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

Possono essere conferiti beni in natura o crediti, o comunque qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel caso che il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, e si renda necessario convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis comma 2 c.c..

Le quote sociali sono liberamente cedibili tra soci, anche con frazionamento.

Nel caso di alienazione onerosa a terzi delle quote, con atto tra vivi, gli altri soci hanno diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alle proprie partecipazioni. Il socio che intende vendere o concedere in usufrutto la propria quota deve offrirla preventivamente agli altri soci e preferirli a terzi, a parità di condizioni, comunicando la proposta con lettera raccomandata inviata al domicilio dei soci risultante dal Registro delle Imprese competente, e specificandovi il nome dell'acquirente, il prezzo e le modalità di cessione.

Coloro che intendono esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle quote possedute, debbono darne comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al socio cedente entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data in cui lo stesso li abbia informati. Decorso tale termine, le quote sono liberamente cedibili a terzi.

Quando nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 7) ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio d'Amministrazione
- c) Il Presidente
- d) L'organo di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2477 c.c. (se nominato).

Art. 8) ASSEMBLEA DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo comma, c.c. dell'organo di controllo o del revisore nonché la relativa revoca;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;
- 8) le decisioni relative al cambio di indirizzo della sede nello stesso Comune.

Art. 9) DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea o mediante consenso espresso per iscritto.

Art. 10) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, nella quale valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea viene convocata a cura degli amministratori o di uno solo di essi, mediante avviso da inviarsi a tutti i soci ed ai componenti dell'organo di controllo (se nominato o), con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea sarà regolarmente costituita, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Consiglio d'amministrazione e dell'organo di controllo assenti non si oppongano alla trattazione delle materie poste all'ordine del giorno. .

Art. 11) SVOLGIMENTO

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed in Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente ovvero ricevuto da un Notaio nei casi previsti dalla legge.

La decisione mediante consenso espresso per iscritto avviene come segue. Essa può essere proposta dall'amministratore unico, o dal presidente del Consiglio di Amministrazione. L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione proponente formula per iscritto la proposta, specificandone l'oggetto, le ragioni e il termine non inferiore a sette giorni e non superiore a quindici giorni entro il quale i soci devono esprimere il loro intendimento. Sulla proposta scritta, che dovrà essere fatta pervenire a tutti i soci che hanno diritto al voto, agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo (se nominato), deve risultare apposta la sottoscrizione da parte dell'amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soci possono esprimere voto favorevole, contrario ovvero possono astenersi dalla votazione; il loro intendimento dovrà risultare da atto scritto trasmesso alla sede della società all'attenzione dell'amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La mancanza di comunicazione entro il termine stabilito nella proposta va intesa come voto contrario.

Le decisioni così adottate devono essere comunicate, a cura del soggetto proponente, a tutti i soci, ai componenti l'organo amministrativo e ai componenti dell'organo di controllo (se nominato), e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi di quanto disposto dall'art. 2478 c.c.

L'organo amministrativo dovrà conservare in allegato al libro delle deliberazioni dei soci i documenti pervenuti alla società e recanti la espressione della volontà dei soci.

Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero anche via telefax o e-mail o con mezzo scritto equipollente; in caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia attribuita normativamente eguale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione.

Quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare e sono dunque devolute alla competenza dell'assemblea dei soci, così come nei casi espressamente previsti dalla legge.

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale

Art. 12) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di undici, nominati dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 8).

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato, salva la facoltà di revoca da parte dell'Assemblea in qualsiasi momento e anche senza giusta causa, al fine di assicurare una rotazione degli incarichi e una giusta rappresentatività della compagine sociale. In caso di revoca degli amministratori nulla è dovuto all'amministratore revocato intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione della società come espressa accettazione della presente clausola statutaria

Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono essere indicati anche tra non soci .

Art. 13) TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Art. 14) DISCIPLINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e ai componenti dell'organo di controllo (se nominato) o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo (se nominato).

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, inviare e ricevere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tale requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Oltre ai modi di cui precedente comma 3 gli amministratori possono esprimere le proprie determinazioni anche mediante consenso espresso per iscritto; in tal caso l'amministratore proponente formula per iscritto la proposta, specificandone l'oggetto, le ragioni e il termine entro il quale gli altri amministratori devono esprimere il loro intendimento. Sull'atto scritto, che dovrà essere fatto pervenire agli altri amministratori e ai componenti dell'organo di controllo (se nominato), deve risultare apposta la sottoscrizione dell'amministratore proponente.

Gli amministratori possono esprimere voto favorevole, contrario ovvero possono astenersi dalla votazione; in ogni caso essi devono manifestare al proponente la propria volontà entro il termine indicato nella proposta. La mancanza di comunicazione entro il termine stabilito nella proposta va intesa come voto contrario.

Se la proposta è approvata, la decisione deve essere comunicata a tutti i componenti l'organo amministrativo e ai componenti dell'organo di controllo (se nominato) e deve essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi di quanto disposto dall'art. 2478 c.c..

Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero anche via telefax o e-mail o con mezzo scritto equipollente; in caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia normativamente attribuita eguale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione.

L'organo amministrativo dovrà conservare in allegato al libro delle deliberazioni dell'organo amministrativo i documenti pervenuti alla società e recanti la espressione della volontà degli amministratori.

Art. 15) SOSTITUZIONE CONSIGLIERI

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci. I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a mancare almeno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende decaduto. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo su iniziativa anche di uno solo degli amministratori rimasti in carica, i quali potranno compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Art. 16) POTERI DI GESTIONE

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.

Art. 17) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale e processuale della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore unico, ai coamministratori, conformemente ai poteri loro attribuiti e nei limiti dei medesimi, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero agli Amministratori Delegati, in ragione delle deleghe loro rilasciate.

Art. 18) PRESIDENZA

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Al Presidente spetta la determinazione delle finalità, degli indirizzi e della politica aziendale della Società oltre che la pianificazione della sua attività in conformità agli indirizzi dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente rappresenta la Società a tutte le manifestazioni pubbliche in tutte le iniziative della Società stessa, e ne ha la rappresentanza legale.

Il Presidente può nominare un direttore anche fra persone estranee alla Società determinando il compenso da corrispondergli.

Art. 19) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi di obbligatorietà, per legge, di istituzione di un organo di controllo e o di un revisore, la società deve nominare tale organo di controllo od un revisore in possesso dei requisiti di legge.

La società può, facoltativamente, nominare un organo di controllo in possesso dei requisiti di legge e/o un revisore, in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

La società, con decisione del socio, assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

- la composizione dell'organo di controllo possa essere monocratica o collegiale;
- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica sia ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

Le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti devono essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'organo di controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore (persona fisica o società di revisione) nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o svolga le attività di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 39 del 2010.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa stabilita dal Codice Civile in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

Art. 20) BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale ovvero, qualora intervenissero variazioni legislative in materia fiscale e/o societaria nell'ultimo mese antecedente la chiusura dell'esercizio o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro il termine di 180 (centoottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio stesso nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Art. 21) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Art.22 - DOMICILIO.

Fatte salve le inderogabili disposizioni di legge in materia, gli amministratori, i componenti l'organo di controllo ed il revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, dovranno comunicare il domicilio ed i loro recapiti al momento dell'accettazione della nomina; è onere degli stessi comunicare ogni successiva variazione.

A tal fine, la Società dovrà istituire un apposito registro con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 23) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto al quale compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione.

Art. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi od i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione ed esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la propria sede legale.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

Art. 25) CLAUSOLA FINALE

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e n. 6, nonché del D. Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37 .".